



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 2625 di data 27 febbraio 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Autorizzazione per interventi di sostituzione delle condutture dell'impianto di innevamento lungo il tratto di linea compreso tra la stazione di pompaggio in località "Pont del Pastin – Meledrio" e la stazione di sollevamento in località "Monti Alti - Belvedere di Folgarida", nel Comune di Dimaro Folgarida.**

Sono presenti:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Romano STANCHINA  | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO    | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI     | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - Matteo MERZLIAK   | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO  | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI    | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Stefano FAIT      | - componente supplente Servizio bacini montani                          |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 8 febbraio 2019 , con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A, con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Telecabina, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi di sostituzione delle condutture dell'impianto di innevamento lungo il tratto di linea compreso tra la stazione di pompaggio in località "Pont del Pastin – Meledrio" e la stazione di sollevamento in località "Monti Alti - Belvedere di Folgarida", nel Comune di Dimaro Folgarida.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Renato Endrizzi, datati gennaio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la completa sostituzione delle tubazioni ad uso innevamento e del relativo cavidotto, dalla centrale di sollevamento in loc. Belvedere – Monti Alti a quota 1.482 m.s.l.m. fino alla stazione di Pompaggio in località "Pont del Pastin – Meledrio" a quota 1.209 m.s.l.m. Lo scavo prevede uno sviluppo di circa 1430 metri circa, per una sezione variabile di circa cm 100 x 180, con movimentazione di circa 2.600 mc di materiale; lo scavo sarà realizzato in parte sul piano pista e sui bordi già occupati dall'attuale impianto di innevamento esistente per circa m 450 (area sciabile), per poi proseguire in zona bosco circa 980 m.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012, per la porzione ricadente nel territorio individuato "area sciabile" dal Piano urbanistico provinciale.

Ciò premesso,

### LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A, con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Telecabina, 30, ad effettuare interventi di sostituzione delle condutture dell'impianto di innevamento lungo il tratto di linea compreso tra la stazione di pompaggio in località "Pont del Pastin – Meledrio" e la stazione di sollevamento in località "Monti Alti - Belvedere di Folgarida", nel Comune di Dimaro Folgarida, **limitatamente agli interventi ricadenti sul territorio individuato "area sciabile" dal Piano urbanistico provinciale**, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - le superfici movimentate dovranno essere opportunamente conguagliate e adeguatamente rinverdite;
  - i movimenti terra dovranno essere eseguiti con mezzo leggero (tipo ragno) e limitati al minimo indispensabile, recuperando tutti i vecchi materiali che dovranno essere rimossi dalla propria sede ed opportunamente smaltiti;
  - la viabilità forestale dovrà essere ripristinata allo stato quo ante;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che qualora non cambino portata, periodo o volumi d'acqua già concessi, è sufficiente una comunicazione (Modulo VRCOM) da inviare allo SGRIE; se invece cambia anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata allo SGRIE, prima dell'ampliamento dell'impianto di innevamento, domanda di variante e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AN/SD/fr